

Art. 2.

(Formazione della Commissione Edilizia)

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio. La sua nomina è facoltativa.
2. La Commissione è composta dal **Responsabile del Servizio Urbanistica**, membro di diritto che la presiede e dai componenti nominati dal competente organo comunale.
3. I componenti sono scelti fra i cittadini di maggiore età, **anche non residenti nel Comune**, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio e/o dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli, **ed iscrizione ad Ordini o Albi o Collegi professionali da almeno dieci anni.**
Uno dei componenti deve essere un esperto con specifica e documentata competenza in materia di valori ambientali e tutela degli stessi ai sensi della L.R. n. 20/89; uno dei componenti deve essere un esperto con specifica e documentata competenza in materia di sicurezza degli impianti tecnologici ai sensi della Legge 05.03.1990 n. 46; uno dei componenti deve essere un esperto con specifica e documentata competenza in materia di costruzioni in zona sottoposta a vincoli idrogeologici; uno dei componenti deve essere un esperto con specifica e documentata competenza in materia di costruzioni in zona sismica.
4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato, **gli appartenenti allo stesso studio professionale**; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
5. La Commissione resta in carica fino a nuova nomina; pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo competente organo comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà **finché il nuovo competente organo Comunale non nomini la nuova Commissione Edilizia.**
6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il competente organo comunale non li abbia sostituiti.
7. I componenti della Commissione decadono:
 - a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;
 - b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
8. La decadenza è dichiarata dal competente organo Comunale.

Art. 16.

(Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione del confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds))

1.omissis.....
2.omissis.....
3. La Distanza tra:
 - a) filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;
 - b) filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;
 - c) filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada.